

Oggetto: **Modifica del “Regolamento generale delle entrate” per adeguamento ai rilievi ministeriali**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 inerente la “potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”;

Visto il vigente “Regolamento generale delle Entrate”, approvato con delibera consiliare n. 5 in data 17 aprile 2007 e modificato con Del. C.C n° 4 in data 1° aprile 2008 e n° 6 in data 26 marzo 2009

Visto in particolare il 4° comma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 disciplinante la potestà di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui regolamenti tributari degli enti locali;

Vista la nota prot. 13243-2009/DF del 12 maggio 2009 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnalato la necessità di modificare l'art. 7 del vigente “regolamento generale delle entrate” inerente le forme di gestione delle entrate comunali, per adeguarlo alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 224 della L. 24 dicembre 2007 n° 244 (Finanziaria per l'anno 2008) all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446;

Ritenuto altresì opportuno modificare l'art. 20 del vigente “regolamento generale delle entrate” inerente le modalità di riscossione ed in particolare il quarto comma relativo alla cessione “pro soluto” dei crediti tributari, stabilendo che la scelta del cessionario avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica;

tutto ciò premesso;

PROPONE

- L'integrale sostituzione dell'art. 7 del “regolamento generale delle entrate”, per l'assunzione del seguente letterale tenore:

Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta delle forme di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, equità, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446:

- a) Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

- b) Affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica a società di cui all'art. 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1) e 2) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446;

- c) Affidamento mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, a condizione:

- che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
- che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

- d) Affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ovvero agli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

- La modifica dell'art. 20, comma 4 del “regolamento generale delle entrate”, per l'assunzione del seguente letterale tenore:

4. Il Comune può inoltre procedere alla cessione a terzi a titolo oneroso dei crediti tributari secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 76 della L. 21 novembre 2000 n° 342 e previo esperimento di procedura di scelta del soggetto terzo ad evidenza pubblica.

- di incaricare il Funzionario Responsabile di dare esecuzione al presente provvedimento e trasmettere copia della deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze;